

Ordine degli Avvocati di Cagliari

(Piazza Repubblica – Palazzo di Giustizia c.a.p. 09125 CAGLIARI – Tel. 070308304 fax 070306674)

e-mail: avv.ca@libero.it – www.ordineavvocaticagliari.it

Prot. N° 999

Cagliari, 12 Aprile 2018

Gent.ma Signora
Presidente della Corte d'Appello
di Cagliari
Dott.ssa Gemma Cucca
Palazzo di Giustizia
Piazza Repubblica
09125 CAGLIARI

Preg.mo Signor
Presidente del Tribunale
Dott. Mauro Grandesso Silvestri
Palazzo di Giustizia
Piazza Repubblica
09125 CAGLIARI

OGGETTO: Recesso dalla "Convenzione per il Tirocinio Formativo presso gli Uffici Giudiziari dei Praticanti Avvocati - Art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n° 69", stipulata il 6 aprile 2016.

Illustri Signori Presidenti,
esaminata la Convenzione in oggetto e visti i pareri resi dal Consiglio Nazionale Forense il 2 aprile 2018, su quesito del Consiglio dell'Ordine di Santa Maria Capua Vetere ed il 12 luglio 2017, su quesito del Consiglio dell'Ordine di Savona, questo Consiglio ritiene che la suddetta Convenzione non sia applicabile ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del DL 69/2013 (c.d. Decreto del Fare).

Infatti, paiono del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal Consiglio Nazionale Forense, laddove ha affermato che *"Nel nostro ordinamento vi sono due tipi di tirocini presso gli Uffici Giudiziari, entrambi a valere per l'accesso all'esame di Avvocato: l'uno regolato dall'art. 73 del D.M. [rectius, "D.L."] 69/2013, l'altro disciplinato dall'art. 44 della Legge n. 247/12."*, precisando, poi che *"Il primo è in sostanza uno stage, con modi di accesso e di svolgimento, finalità precipua (titolo valido per il concorso in Magistratura) e durata (18 mesi) suoi propri. Lo svolgimento dello stage presso gli Uffici Giudiziari con esito positivo vale 12 mesi ai fini della pratica forense."*.

Il CNF ha, inoltre, precisato che *"Questo tirocinio è stato fatto salvo dall'art. 3, n. 5 del D.M. n. 70/2016 (emanato secondo la previsione dell'art. 41 della Legge n. 247/12) e appare estraneo alle previsioni del D.M. n. 58/2016."*, mentre *"l'altro tipo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari, previsto dall'art. 44 della Legge n. 247/2012 come una delle modalità secondo cui può essere svolta parte della pratica, è invece regolato dal D.M. n. 58/2016 e vale esclusivamente ai fini della pratica forense. Questo tirocinio, regolato dall'art. 44 della Legge n. 247/2012 e dall'art. 2 del D.M. n. 70, prevede che il praticante si sia iscritto al Registro e che abbia svolto presso uno studio di un avvocato il primo semestre di pratica."*

Ordine degli Avvocati di Cagliari

(Piazza Repubblica – Palazzo di Giustizia c.a.p. 09125 CAGLIARI – Tel. 070308304 fax 070306674)

e-mail: avv.ca@libero.it – www.ordineavvodicagliari.it

Infatti, l'art. 3 comma 5° del DM Giustizia n° 70/2016 stabilisce: "Il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché la frequentazione della scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, possono essere svolti contestualmente al tirocinio professionale, fermo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, di questo regolamento.", così, da una lato, equiparando i tirocini formativi ex art. 73 del Decreto del Fare alla frequentazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e, dall'altro, distinguendoli dalle "attività di praticantato svolta presso gli uffici giudiziari" ai sensi dell'art. 44 della Legge Professionale Forense, contemplati dal comma 4° del suddetto art. 3 che richiama il Regolamento (il n° 58/2016) emanato dal Ministro.

Il Regolamento adottato con DM Giustizia n° 58/2016, all'art. 1 comma 1°, precisa che *"Il presente regolamento disciplina l'attività di praticantato svolta dal praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."*, così espressamente differenziando tale attività dai tirocini formativi ex art. 73 del DL 69/2013.

Dunque, la Convenzione in oggetto, intesa a regolamentare il riconoscimento dei tirocini formativi ex art. 73 del DL 69/2013, non pare trovare alcun riscontro delle norme richiamate e, pertanto, questo Consiglio ritiene di dover recedere dalla medesima, manifestando, sin d'ora, la massima disponibilità a regolamentare, con diversa Convenzione da stipularsi con gli Uffici Giudiziari, il riconoscimento ai fini del tirocinio forense di quelli svolti ai sensi dell'art. 44 della Legge n° 247/2012.

In ragione del recesso espresso con la presente, il Consiglio procederà al riconoscimento dei tirocini formativi a seguito della presentazione dell'Attestato di proficuo svolgimento dei medesimi e della dichiarazione di sostituzione di un periodo di pratica forense pari a 12 mesi.

Con preghiera di dare diffusione della presente a tutti i tirocinanti che hanno attualmente in corso lo stage formativo ex art. 73 del Decreto del Fare.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Avv. Aldo Luchi

